

SUI PERMESSI DI SOGGIORNO NEL PERIODO DI EMERGENZA DA CORONAVIRUS**DECRETO LEGGE n. 9/2020 del 2 marzo 2020**

L'art. 9 DL 9/2020 stabilisce che sono sospesi per 30 giorni (a partire dal 2 marzo 2020) i termini per la conclusione dei procedimenti dell'Autorità di pubblica sicurezza che riguardano (tra gli altri) i permessi di soggiorno dei cittadini stranieri.

Inoltre, stabilisce che **sono sospesi, per il medesimo periodo di 30 giorni, i termini per la richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno o di dichiarazione della presenza** (entrati in esenzione del visto)

Dunque, fino al 31 marzo il cittadino straniero non incorre in alcuna sanzione (espulsione o ammenda) né potrà essere espulso se non chiede il permesso di soggiorno (rilascio o rinnovo) nei termini di legge, perché quei termini sono sospesi.

Da precisare che con circolare 0020359 del 9 marzo 2020 il Ministero dell'interno ha disposto la **chiusura degli Uffici immigrazione delle questure** (senza precisare il periodo, ma si ritiene sia analogo a quello della sospensione dei procedimenti, cioè fino al 31 marzo), i quali, tuttavia, **rimangono aperti per la ricezione delle richieste di riconoscimento della protezione internazionale e per le espulsioni** nei casi in cui queste ultime siano concretamente eseguibili nell'attuale situazione di emergenza da COVID-19.

Pertanto, fino al 31 marzo 2020 (salvo ulteriori proroghe) non si potrà chiedere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno ma questo NON comporterà alcuna sanzione per il cittadino straniero.

È, invece, possibile chiedere un appuntamento per la formalizzazione della richiesta di protezione internazionale, tramite PEC o presentandosi agli uffici immigrazione

DECRETO LEGGE n. 18/2020 del 17 marzo 2020

L'art. 103 DL 18/2020 stabilisce che:

- a) Il termine di definizione dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente, ricomincia a decorrere dal 15 aprile 2020.

Dunque, rispetto a quanto previsto dall'art. 9 DL n. 9/2020, **il termine di definizione dei procedimenti che riguardano (anche) i cittadini stranieri è sospeso fino al 15 aprile 2020 e comincia a decorrere da detto giorno.**

L'art. 103, stabilisce, inoltre che

- b) *“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.*

Pertanto, lo straniero non può recarsi in questura né alle poste per chiedere il rilascio o il rinnovo del permesso fino al 31 marzo (salvo proroga della chiusura degli Uffici immigrazione, conseguente al DL n. 18/2020), ma è chiarito che il permesso di soggiorno, che sia in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile, conserva validità fino al 15 giugno

*

L'art. 104 D.L. n. 18/2020 stabilisce che i **documenti di riconoscimento e di identità** (ex art. 1, co. 1 lettere c) e d) d.p.r. n. 445/2000) **in scadenza dal 17 marzo 2020** hanno una validità fino al **31 agosto 2020**.

Il permesso di soggiorno è documento di riconoscimento ai sensi del suddetto d.p.r. 445/2000 (natura ribadita anche dall'art. 4, co. 1 d.lgs. 142/2015, riformato dal DL n. 118/2018: *“Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.*) e dunque potrebbe intendersi che i permessi di soggiorno in scadenza dal 17 marzo 2020 sono prorogati *ex lege* fino al 31 agosto.

Tuttavia, in attesa di chiarimenti, in sede di conversione in legge del D.L. n. 18/2020, è prudentiale indicare che la richiesta di rilascio e/o di rinnovo del permesso di soggiorno vada proposta a partire dal 16 giugno 2020.

RIASSUNTO

1 * Permessi <u>scaduti prima del 31 gennaio 2020</u> e per i quali è stato chiesto il rinnovo	Il termine di definizione del procedimento (art. 5, co.9 TU 286/98: 60 gg.) è sospeso fino al 15 aprile
2 * Permessi <u>in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile</u>	Sono prorogati per legge fino al 15 giugno e poi si può chiedere il rinnovo
3 * Permessi <u>in scadenza dal 17 marzo 2020</u>	Sono prorogati fino al 31 agosto 2020 e poi si potrà chiedere il rinnovo

RIMANE NON DISCIPLINATA UN'IPOTESI: i permessi di soggiorno scaduti prima del 31 gennaio e per i quali non è stato chiesto, per vari motivi, il rinnovo.

In questo caso, utile **inviare una PEC** alla questura per evitare la sanzione dell'espulsione.

LE ESPULSIONI

Seguendo lo schema sopra descritto, tutti i termini relativi ai permessi di soggiorno sono sospesi e pertanto le espulsioni possono essere comminate solo al di fuori di quei casi e solo se effettivamente eseguibili (ciò che allo stato non è ragionevolmente possibile, stante la chiusura delle frontiere in moltissimi Paesi del mondo).

EFFETTI DELLE PROROGHE

Per effetto delle disposizioni sopra richiamate, essendo prorogata la validità dei titoli di soggiorno, è possibile la prosecuzione o l'instaurazione dei rapporti di lavoro e va garantito il mantenimento dell'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (art. 42, co. 2 d.p.r. 394/99) e al Registro anagrafico (art. 7, co. 3 d.p.r. 223/1989).

Inoltre può essere instaurato validamente ogni altro rapporto privato (ad esempio: contatto di locazione, apertura conto corrente, iscrizione al Centro per l'impiego, ecc.).